

d) leghe istituzionalizzate: associazioni, cartelli, sindacati, consorzi, « pools », « rings ». Entrambe queste categorie *c* e *d* (accordi e *decisioni*) sono oggetto degli art. 65 CECA e 85 CEE.

B) il raccogliersi di imprese sotto il potere di un unico soggetto economico: *concentrazioni*, partecipazioni, « Konzern », trusts o gruppi. E' la forma d'unione soppesata dall'art. 66 CECA. La CEE non mostra di volersene occupare. Soltanto se il nuovo gruppo, una volta costituito, venisse a dominare il suo settore, e per di più si comportasse in modo illecito, avrebbe modo di flagellarlo con l'art. 86.

I. — NORME CONTRO LE INTESI

4. — Il confronto fra i testi di Parigi e di Roma dà pronta luce alla conformazione dello statuto generale. Essendosi mossi i legislatori dalle scritture cechiane, ogni aggiunta ed ogni cancellatura diventa infatti molto espressiva. Va pure tenuta in pregio la lezione francese, come strumento di lavoro per la pluralità dei delegati:

Art. 65 CECA

I. *Sont interdits*

La stesura capitolina si distingue per l'enfasi con cui ripete la « causa causarum » dell'interdizione, implicita nella lezione carbo-siderurgica.

tous accords d'entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées

Art. 85 CEE

I. *Sont incompatibles avec le marché commun et interdits*

tous accords d'entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées

L'identica ed amplissima formula include qualsiasi volontario patteggiare, anche di là da ogni stipulazione formale. Comprende anche le intese stabilite prima dell'entrata in vigore del trattato, purchè ancora attive, nei propositi o negli effetti. Accomunando gli *accords* (i quali, letterariamente, sono convenzionali fra rivali per annullare o sospendere, in tutto o in parte, il duellare) con le *pratiques concertées* (che accennano piuttosto a sforzi d'insieme fra colleghi, nel comune loro interesse) ogni aspetto delle intese sembra qui raggruppato. Solo coincidenze di fatto, involontarie o non convenute, resterebbero escluse. Il caso delle intese tacite, non precedute cioè da scambio di punti di vista, da discussioni e da decisioni vincolative, non è però ben certo. Se la ditta X si mettesse liberamente a adattare il suo listino alla tariffa dell'impresa Y — che diventa così listino guida — la coincidenza sarebbe volontaria quanto a X, ma non convenuta con Y. La ditta Y — da